Conto corrente con la Posta | Anno 88° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 4 febbraio 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 620.
Presa in consegna da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari dei prodotti forniti dai Governi Alleati. Pag. 354

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1946, n. 621.
Aumento del limite di finanziamento a favore della Società mineraria carbonifera sarda . . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 622.
Norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati e stabilimenti dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 dicembre 1946, n. 623.
Compensi per i componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 624.
Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza . . . . Pag. 357

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 625.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, col quale fu autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti portuali di Genova . . . . Pag. 358

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 626.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, riguardante l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, concernente modificazioni alle norme circa l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 358

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 627.
Convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria . . . . . . Pag. 359

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 628.
Convenzione aggiuntiva con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria . . Pag. 363

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 629.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1946-47 . . Pag. 363

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 630.
Modificazione dello statuto della fondazione «Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso Primavera», con sede presso l'Università di Macerata . Pag. 364

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 gennaio 1947.
Erezione in ente morale della « Associazione nazionale vittime civili di guerra » . . . . Pag. 364

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Catania . . . . Pag. 364

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Messina . . . . Pag. 365

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Benevento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . Pag. 365

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Autorizzazione alla Società « Alleanza », con sede in Milano, ad elevare il capitale massimo assicurabile con le tariffe di assicurazione popolare . . . . Pag. 366

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Treviso . . . . Pag. 366

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Verona . . . . Pag. 366

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Birrozzi Augusto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 367

Esito del ricorso presentato da Bonfat-Guazzoni Stella avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . . Pag. 367

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 367

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 367

Autorizzazione al comune di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 367

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della Società cooperativa di consumo « Liberale », con sede in Gravina . . . . . Pag. 368

Ministero di grazia e giustizia:

Trasferimento di notai . . . . Pag. 368

Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . . Pag. 368

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Sandigliano-Cerrione-Salussola (Vercelli) . . . . Pag. 368

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 368

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 620.

Presa in consegna da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari dei prodotti forniti dai Governi Alleati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, concernente la regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso le Nazioni alleate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, recante norme sulle importazioni ed esportazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale n. 586 del 12 aprile 1946, sono riconosciute valide a tutti gli effetti, le operazioni di presa in consegna e di distribuzione dei prodotti alimentari forniti dai Governi alleati al Governo italiano, effettuate direttamente dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato ed in conformità alle disposizioni a tal fine impartite dall'Alto Commissariato per l'alimentazione d'intesa con le altre Amministrazioni competenti.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari deve tenere, per le operazioni compiute nell'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, separata gestione sotto la vigilanza e il controllo del Ministero del tesoro e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, prescindendo dall'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il ricavato dalla vendita delle merci stesse deve essere versato, al netto delle spese effettive sostenute dalla stessa Federazione italiana dei Consorzi agrari, nelle casse dello Stato.

Le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sui rendiconti, sono applicabili alla detta gestione.

Art. 2.

In deroga al disposto di cui al 2° comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, i pagamenti dei diritti che in base agli accertamenti degli uffici doganali fossero dovuti sulle merci importate, saranno regolati direttamente fra l'Amministrazione finanziaria e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — SCOCCIMARRO — MORANDI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1946, n. 621.

Aumento del limite di finanziamento a favore della Società mineraria carbonifera sarda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e il regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;
Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464, che modifica l'art. 36 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La spesa di L. 150.000.000, prevista all'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464, per il finanziamento a favore della Società mineraria carbonifera sarda, è elevata a L. 300.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — GULLO — SCOCCIMARRO — SEGNI — ROMITA — FERRARI — SCELBA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 622.

Norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati e stabilimenti dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti-legge 23 aprile 1925, n. 520, e 14 giugno 1925, n. 884, rispettivamente convertiti nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 18 marzo 1926, n. 562, costitutivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e di quella dei telefoni;
Visto il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con il quale venne stabilito il divieto di ogni forma di pubblicità negli uffici e sugli stampati dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Visto l'art. 12 del regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, col quale veniva autorizzata la deroga al divieto di cui sopra, a favore dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato.

Art. 2.

E' riservato allo Stato, a fine di pubblicità commerciale, industriale e professionale, l'uso degli spazi disponibili sugli stampati, moduli, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulle pareti, vetrine e altre superfici degli stabilimenti di-

pendenti dal Ministero stesso e in genere su tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.

Allo Stato è parimenti riservato il diritto di effettuare qualsiasi altra forma di pubblicità che potrà in seguito esercitare in connessione diretta o indiretta coi servizi dipendenti dal predetto Ministero.

Art. 3.

La pubblicità di cui all'articolo precedente può essere esercitata anche mediante concessione.

Coloro che, senza esserne autorizzati, esercitassero la pubblicità stessa incorreranno in una ammenda estensibile a L. 10.000.

La contravvenzione potrà essere conciliata in via amministrativa, mercè oblazione non inferiore a L. 1000.

Art. 4.

Con decreto Ministeriale saranno fissate le modalità per la concessione ai privati della facoltà di usufruire del servizio di cui all'art. 2.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 12 del regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, e nell'art. 2 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del Libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

All'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è concessa, a compenso della perdita dei proventi derivanti dall'esercizio della pubblicità di cui agli articoli precedenti, ad esso affidata dalle disposizioni abrogate a norma del precedente comma, una sovvenzione annua di L. 2.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

L'onere di tale sovvenzione farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione da apportare al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi in esecuzione delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 dicembre 1946, n. 623.

Compensi per i componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, numero 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura dei gettoni di presenza di lire cinquanta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato — nonchè, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, per i dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere degli enti di diritto pubblico — chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, può essere elevata fino al limite massimo di lire centoventicinque.

Il gettone di presenza di cui al precedente comma e quello previsto a favore degli estranei alle Amministrazioni statali dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, sono corrisposti ai componenti delle sole commissioni od organi collegiali affini istituiti presso le Amministrazioni dello Stato con provvedimenti legislativi o decreti Ministeriali o interministeriali.

Art. 2.

La misura di lire duecentocinquanta, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, è da considerare quale limite massimo entro il quale, con decreti da emanarsi di concerto con Ministro per il tesoro, può essere assegnato il gettone di presenza ai componenti di commissioni estranei all'Amministrazione dello Stato, nonchè agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 3.

Nei decreti Ministeriali o interministeriali di cui al 2° comma dell'art. 1 sarà determinata la misura del gettone di presenza entro i limiti massimi previsti dal presente decreto.

Con analoghi decreti sarà provveduto per le commissioni od organi collegiali affini istituiti con provvedimenti legislativi i quali non determinino la misura dei gettoni di presenza.

Art. 4.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato che siano chiamati a far parte di commissioni od organi collegiali affini per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie, privati, o simili, non può essere attribuito alcun gettone di presenza a carico del bilancio statale.

Art. 5.

Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata in seno alle commissioni, compreso l'eventuale lavoro preparatorio e susseguente alle sedute.

Art. 6.

I gettoni di presenza che possono essere corrisposti da ciascuna Amministrazione, a carico del proprio bilancio, ad ogni funzionario statale od estraneo, anche se componente di più commissioni, non può superare il numero di 20 in ogni mese ed è esclusa la compensazione fra mesi diversi.

Art. 7.

All'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 217, è sostituito il seguente:

« I fondi stanziati pel funzionamento della soppressa Commissione centrale di epurazione sono assegnati al Consiglio di Stato per il funzionamento della Sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 802, ed amministrati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai componenti della Sezione speciale per la epurazione presso il Consiglio di Stato e al personale addetto agli uffici di segreteria è attribuito un compenso speciale nella misura e con le modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro ».

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 624.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive disposizioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio effettivo della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Limitatamente ai concorsi per esami che saranno banditi negli anni 1946 e 1947 per l'ammissione all'Accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza, i limiti massimi di età stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati del periodo di tempo trascorso in prigionia o internamento, per i concorrenti reduci dalla prigionia o dall'internamento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 625.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, col quale fu autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti portuali di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire millecinquecentomilioni per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova;

Ritenuta la necessità di adeguare la ripartizione in esercizio della cennata spesa in relazione allo sviluppo dei lavori di ricostruzione del suddetto porto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la marina mercantile, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La somma di lire milleduecentomilioni che deve ancora corrispondersi al Consorzio autonomo del porto di Genova a carico della somma di lire millecinquecentomilioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, sarà ripartita con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire quattrocentomilioni annue, a decorrere dall'esercizio 1946-47 fino all'esercizio 1948-49 inclusivamente.

Art. 2.

La somma annua di lire quattrocentomilioni sarà accreditata all'inizio di ciascuno dei suddetti esercizi nel modo indicato dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710.

Il limite di lire trecentomilioni di cui al terzo comma dello stesso art. 2 è elevato a lire quattrocentomilioni.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE — ALDISIO — FERRARI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 626.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, riguardante l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 197, concernente modificazioni alle norme circa l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per ottenere, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, la detrazione dal reddito dell'esercizio delle perdite per danni di guerra, i contribuenti devono dichiarare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le perdite relative agli anni 1939-1944.

Per le perdite relative all'anno 1945, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine stesso, o nel termine stabilito per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando il medesimo venga a scadere dopo il terzo mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

All'art. 6 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti degli ammortamenti le indennità stesse vengono detratte dal costo dei beni ricostruiti ».

Art. 3.

All'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è aggiunto il seguente comma:

« I termini di cui al comma precedente che vengano a scadere prima del 31 dicembre 1947 sono fissati a tale data per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile a carico di enti e società tassabili in base a bilancio ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 627.

Convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, che approvava la convenzione 28 dicembre 1941, con la quale veniva affidato per un biennio, dal 1° gennaio 1942 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane;

Considerato che la convenzione 28 dicembre 1941 con l'Istituto anzidetto è stata tacitamente prorogata per un biennio fino al 31 dicembre 1945 e che l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane ne ha chiesto la ulteriore rinnovazione per un altro biennio;

Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con ogni regolarità ed esattezza e che è opportuno e conveniente per l'Amministrazione consentire la chiesta rinnovazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze con il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, con la quale si rinnova, con modificazioni, per il biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 la convenzione 28 dicembre 1941, approvata con regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, per il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 123. — FRASCA

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, rappresentato dal suo Commissario straordinario prof. Pallastrelli dott. Giovanni, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945, è rinnovata con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane continuerà a mantenere in Genova, nella sede della Cassa di Risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n. 5, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 150 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto giusta ministeriale 4 aprile 1946, n. 146343, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto Magazzino è già stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di L. 21.900.000 come risulta da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati e dei predetti contrassegni effettuate all'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito le dotazioni di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in danaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato o di contrassegno.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulle dette dotazioni, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato, del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati e di contrassegni non superiore ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener ferme costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le predette dotazioni. Di tale quantitativo di valori e di contrassegni, il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 15 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, delle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Il ricavato dello smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma, verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale delle dotazioni di valori di cui sopra all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria o alla Intendenza di finanza di Genova su ordinazione dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro e il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Genova al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni, prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2 % fino ad un importo di 100 milioni;

L. 1,50 % sull'importo eccedente i 100 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto e alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati e dei contrassegni oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale dell'Istituto effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dall'Istituto durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiore al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin da ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Genova, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale », l'Istituto tratterrà all'atto del versamento del ricavato delle vendite sul conto corrente postale 1/9400 oltre l'aggio corrisposto ai distributori secondari anche un anticipo sulla provvigione ad esso spettante nella misura di L. 1,50 % tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante all'Istituto sulle vendite dei contrassegni l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo tanto presso il Magazzino centrale compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione si obbliga di effettuare entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di L. 10 milioni (valore nominale) in buoni del tesoro a se stesso intestati con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 10, sono esenti da ogni tassa ed imposte di bollo e registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
PALLASTRELLI

ALLEGATO A

Elenco delle piazze nelle quali le Casse di Risparmio di Genova, La Spezia e Savona si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Genova Sede centrale	Genova	Via D. Chiossone, 5
2	Genova - Agenz. *A*	Id.	Via A. M. Maragliano, 19
3	Genova - Agenz. *B*	Id.	Stazione marittima
4	Genova - Agenz. *C*	Id.	Piazza Martinez, 7
5	Genova-Bolzaneto	Id.	Piazza F. Rismondi, 13-14
6	Genova-Nervi	Id.	Via Emanuele Filiberto, 131-133
7	Genova-Pegli	Id.	Via Sabotino, 37
8	Genova-Pontedecimo	Id.	Via Paolo Anfossi, 21-23-25
9	Genova-Rivarolo	Id.	Via Lamarmora, 179-181
10	Genova-Sempierd.	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 2
11	Genova-Sestri	Id.	Via Donizzetti, 8
12	Genova-Valbisagno	Id.	Via Molassana, 61
13	Genova-Voltri	Id.	Via Don Giovanni Verità, 28
14	Arenzano	Id.	Via Capitan Romeo, 19
15	Busalla	Id.	Largo Vittorio Emanuele, 5
16	Compoligure	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II
17	Chiavari	Id.	Via dei Casaretto, 2
18	Cogoleto	Id.	Via Marina Rati, 29-b
19	Montoggio	Id.	Via Roma, 25
20	Rapallo	Id.	Via Mazzini, 12
21	Recco	Id.	Via Garibaldi
22	Rezzoaglio	Id.	Via G. Marconi
23	Ronco Scrivia	Id.	Corso Italia
24	Rovegno	Id.	Piazza G. Marconi
25	Santa Margherita Ligure	Id.	Largo Antonio Giusti
26	Santo Stefano d'Aveto	Id.	Piazza Castello
27	Sestri Levante	Genova	Corso Colombo, 9
28	Torriglia	Id.	Piazza Cavour
29	Bordighera	Imperia	Via Vittorio Emanuele, 114
30	Imperia II	Id.	Via dello Statuto, 8 bis Oneglia
31	Ospedaletti	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
32	Pieve di Teco	Id.	Via Mario Ponzoni
33	San Remo	Id.	Corso Umberto I°, 4
34	Taggia	Id.	Viale Mazzini, 13
35	Ventimiglia	Id.	—
36	La Spezia	La Spezia	Via Cavour, 6
37	Brugnato	Id.	Piazza Maggiore, 5
38	Calice al Cornoviglio	Id.	Via Roma, 2
39	Levanto	Id.	Via Cairoli, 2
40	Lerici	Id.	Piazza Garibaldi, 14
41	Piana di Battolla	Id.	Piazza Roma, 1
42	Sarzana	Id.	Via Bartoloni, 1
43	Sesta Godano	Id.	Via Roma, 8
44	Varese Ligure	Id.	Via Umberto I°, 1
45	Vezzano Ligure	Id.	Via Giuseppe Verdi, 8
46	Alassio	Savona	Corso Dante, 175
47	Albenga	Id.	Piazza del Popolo, 25
48	Altare	Id.	Via Roma, 18
49	Cairo Montenotte	Id.	Via Roma, 1c
50	Finale Ligure	Id.	Via Ghiglieri, 1
51	Loano	Id.	Via Ghiglini, 3-*A*
52	Millesimo	Id.	—
53	Pietra Ligure	Id.	Piazza del Popolo, 1
54	Savona	Id.	Corso Principe Amedeo, 10
55	Vado Ligure	Id.	Via Aurelia, 42
56	Varazze	Id.	Piazza Dante Alighieri, 2

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
PALLASTRELLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 628.

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, che approvava la convenzione 28 dicembre 1941, con la quale veniva affidato per un biennio dal 1° gennaio 1942 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane;

Considerato che la convenzione con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è stata tacitamente prorogata per un biennio e cioè fino al 31 dicembre 1945;

Considerato chè l'Istituto anzidetto negli anni 1943, 1944 e 1945 ha dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria in rapporto all'aumento degli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, ecc.;

Vista l'istanza 30 luglio 1945 con la quale l'Istituto in parola nel far presente tale situazione ha chiesto di essere indennizzato delle maggiori spese sostenute;

Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dall'Istituto nel 1945;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata, in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze con il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, con la quale viene riconosciuta a favore del predetto Istituto una integrazione per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 10 della convenzione 28 dicembre 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 124. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, rappresentato dal suo Commissario straordinario prof. Pallastrelli dott. Giovanni si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze, riconosce, su richiesta dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria durante gli anni 1943, 1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite all'art. 10 della convenzione 28 dicembre 1941 approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio. Pertanto all'art. 10 della convenzione sopracitata viene aggiunto il seguente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta all'Istituto stesso la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 3.215.000 in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 10 della convenzione sopracitata.

Art. 3.

Con tale indennizzo l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane che accetta s'intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
PALLASTRELLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 629.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 127, 128, 129, 141 e 142;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 sono disponibili L. 220.920.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 37.950.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 234. — Indennità di missione, ecc.	L.	600.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 39. — Missioni politiche e commerciali, contributi ad istituzioni, ecc.	L.	6.000.000
Ministero dell'Africa italiana:		
Cap. n. 43-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana, sottoposto a giudizio di epurazione (articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43)	L.	10.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 13. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	L.	450.000
Cap. n. 21. — Spese per propaganda di italianità	»	20.000.000
Ministero dell'aeronautica:		
Cap. n. 48. — Carburanti, lubrificanti, ecc.	L.	900.000
Totale . . .	L.	37.950.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 630.

Modificazione dello statuto della fondazione « Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso Primavera », con sede presso l'Università di Macerata.

N. 630. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 3, 6, 7, 9 e 10 dello statuto della fondazione « Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso Primavera », con sede presso l'Università di Macerata, approvato con regio decreto 13 novembre 1942, n. 1491.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 gennaio 1947.

Erezione in ente morale della « Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la istanza del commissario ministeriale della Associazione nazionale vittime civili di guerra, avente sede in Roma, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1946, n. 740, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1946;

Visto lo statuto della Associazione suddetta, approvato con le deliberazioni n. 81 del 28 aprile 1946 e n. 191, del 6 dicembre 1946 dei commissari ministeriali;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica della « Associazione nazionale vittime civili di guerra », con sede in Roma.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di 38 articoli, vistato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1947

DE NICOLA

SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Registro Assistenza post-bellica n. 1, foglio n. 142. — LA MICELA

(472)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile di Catania, Acireale e Riposto, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'Aragona

Il Ministro per il tesoro
Bertone

(569)

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'Aragona

Il Ministro per il tesoro
Bertone

(570)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile della provincia di Messina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Benevento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 147;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Benevento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Benevento per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Benevento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Lombardi dott. Ezio, presidente effettivo;
Iannella dott. Silvio, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Pacifico dott. Vincenzo, membro effettivo;
Guglielmucci dott. Giuseppe, membro effettivo;
Salomone Megna dott. Armando, membro supplente;
Del Pozzo dott. Ciriaco, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
Frascone dott. Nicola, membro effettivo;
Campese dott. Ugo, membro effettivo;
De Longis dott. Arnaldo, membro supplente;
Scala dott. Mario, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
Tresca Luigi, membro effettivo;
Lauro Gerardo membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Satriano ing. Michele, membro effettivo;
Ventura Mario, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Febbraro Erasmo, membro effettivo;
Matassa Mario, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Maio Bartolomeo, membro effettivo;
Affusto Arturo, membro supplente.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(547)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Autorizzazione alla Società « Alleanza », con sede in Milano, ad elevare il capitale massimo assicurabile con le tariffe di assicurazione popolare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 50.000 a lire 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare;

Decreta:

La Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 50.000 a lire 100.000, il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare approvate con decreti Ministeriali 3 ottobre 1934 e 25 marzo 1938.

Roma, addì 22 gennaio 1947

(462) p. *Il Ministro*: ASSENNATO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Treviso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Treviso, pel triennio 1945-1947, i signori:
Pennati prof. Vittorio, medico chirurgo;
Grello prof. Antonio, medico chirurgo;
Preto prof. Giacomo, pediatra;
Dalla Rosa avv. Guido, esperto in materia amministrativa;
Bianchedi prof. Aurelio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 222. — FERRARI

(480)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Verona.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Verona, pel triennio 1945-1947, i signori:

Scarlini prof. dott. Giovanni, medico chirurgo;

Zerman dott. Ciro, medico chirurgo;

Roi prof. dott. Giulio, pediatra;

Caldera avv. Carlo, esperto in materia amministrativa;

Zorzi dott. Vitaliano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 217. — FERRARI

(481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Birrozzi Augusto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 70 decisioni N. 40-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 30 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Birrozzi Augusto fu Vito, nato a Sarnano (Macerata) il 31 ottobre 1881 ed ivi domiciliato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

che egli, identificato per l'attuale ricorrente, non solo non svolse attività informativa, ma neppure ebbe mai realmente in animo di diventare confidente dell'O.V.R.A. e quindi il suo nome va cancellato dall'elenco dei confidenti;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Birrozzi Augusto e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(467)

Esito del ricorso presentato da Bonfat-Guazzoni Stella avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 71 decisioni N. 42-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 3 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Bonfat-Guazzoni Stella fu Baldassare, nata a Golasecca (Varese) il 17 ottobre 1897, residente in Roma, via Caroncini n. 83, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

e comunque il suo ricorso va accolto, per non avere ella svolta attività informativa politica nell'interesse del regime fascista;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso di Bonfat-Guazzoni Stella, e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 3 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(498)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, di un mutuo di L. 59.111.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(464)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 26 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte della Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, di un mutuo di L. 7.544.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(465)

Autorizzazione al comune di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Rieti è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 5 settembre 1946, n. 3827; importo del mutuo: L. 8.200.000.

(466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa di consumo « Liberale », con sede in Gravina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Bari relativo alla nomina del signor ing. Umberto Lonigro a commissario della Società cooperativa di consumo « Liberale », con sede in Gravina.

(421)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 23 gennaio 1947:

Martelli Erminio, notaio residente nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Pescini Domenico, notaio residente nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Soli Michele Angelo, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Bernasconi-De Luca Augusto, notaio residente nel comune di Lissone, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Bertoglio Gabriele, notaio residente nel comune di Tradate, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Tonani Achille, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Buzzelli Domenico, notaio residente nel comune di Corridonia, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Monza, distretto notarile di Milano;

Moneta-Caglio Attilio, notaio del comune di Pescarolo ed Uniti, distretto notarile di Cremona, autorizzato ad esercitare temporaneamente in San Giovanni a Teduccio, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano;

Cernezzi Carlo, notaio residente nel comune di Pandino, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Chiaveri Pietro, notaio residente nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Melzo, distretto notarile di Milano;

Barbiano di Belgioioso Scipione, notaio residente nel comune di Erba, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Borghetto Lodigiano, distretto notarile di Milano;

Chiodi-Daelli Giacomo, notaio residente nel comune di Cerano, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano;

Besozzi Alessandro, notaio residente nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Laveno Mombello, distretto notarile di Milano;

Russo Giovanni, notaio residente nel comune di Civitanova Marche (Alta), distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Civitanova Marche (Porto Civitanova), stesso distretto;

Franco Giuseppe, notaio residente nel comune di Mezzojuso, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Palermo;

Soldani Manlio, notaio residente nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Ponsacco, stesso distretto;

Cultrera Maria, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracura, è traslocato nel comune di Noto, stesso distretto.

(599)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 15 gennaio 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Orlando Antonino, residente nel comune di Cinisi (Palermo), l'11 febbraio 1947;

Tonelli Guido, residente nel comune di Mori (Trento), il 25 febbraio 1947;

di Castri Luca, residente nel comune di Oria (Lecce), il 27 febbraio 1947.

Roma, addì 22 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(600)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Sandigliano-Cerrione-Salussola (Vercelli)

Con decreto Ministeriale 22 gennaio 1947, la zona di ripopolamento e cattura di Sandigliano-Cerrione-Salussola (Vercelli), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 febbraio 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 gennaio 1947 - N. 25

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	88,95
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,825
Redimibile 3.50 % 1934	82 —
Id. 5 % 1936	94,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,10
Id. 5 % convertiti 1951	97,90

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.